

DECRETO

n. 77 del 08.11.2021

Approvazione schema accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 tra il Consorzio LaMMA e Università degli studi di Firenze - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n° . 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018
- Visti il verbale dell’assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare l’art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare le modalità di collaborazione finalizzate allo svolgimento di attività di interesse comune;
- Visto l’art. 5, comma 6, del D. Lgs 50/2016 “Principi comuni in materia di esclusione di concessioni, appalti pubblici e accordi tra Enti e Amministrazioni Aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico”;

Preso atto:

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) n. 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall’art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: “Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
 - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell’impiego dello strumento dell’accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - l’accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;

- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'interesse principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
- che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;

Appurato che LaMMA e Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali condividono l'interesse ad aumentare la capacità, sia della comunità di ricerca sia delle autorità regionali, subregionali e locali in specifiche linee di ricerca dirette allo studio dell'impatto meteo-climatico in ambito agricolo e zootecnico;

Rilevata la conseguente e comune volontà delle Parti, nel rispetto delle rispettive finalità e competenze, di sviluppare una specifica attività di collaborazione e cooperazione avente ad oggetto **“studio di fattibilità di un sistema previsionale di allerta termica specifico in ambito lavorativo zootecnico ed agricolo”**;

Visto lo schema di accordo di collaborazione;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere con Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'università degli Studi di Firenze, allegato al presente decreto, avente ad oggetto lo sviluppo del Progetto **“studio di fattibilità di un sistema previsionale di allerta termica specifico in ambito lavorativo zootecnico ed agricolo”**;
2. di dare atto che la decorrenza dell'accordo di cui al punto 1) ha durata 24 mesi dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovata per ulteriore 3 mesi previa accordo scritto tra le Parti e senza oneri aggiuntivi per le Parti;
3. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Art. 15 della Legge 241/90 e Art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/16

TRA

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari e Forestali dell'università degli Studi di Firenze, di seguito denominato DAGRI, nella persona del Direttore Prof. Simone Orlandini, domiciliato per la carica presso DAGRI, Piazzale delle Cascine, n.18 CAP 50144 Firenze - P.IVA/Cod. Fisc. 01279680480

E

Consorzio LAMMA, Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile, d'ora in poi denominato "LaMMA", C. F. 94152640481, con sede legale Via Madonna del Piano, 10, tel 0555226100 email amministrazione@lamma.toscana.it, nella persona del dott. Bernardo Gozzini nato a Firenze il 4.06.1959, in qualità di Amministratore Unico

Premesso che

- a) l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- b) tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- c) l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- il Dipartimento svolge attività di ricerca nell'ambito degli effetti delle condizioni ambientali sui sistemi bio-fisici e in particolare sulle conseguenze di condizioni meteo-climatiche estreme sulle attività connesse alla agricoltura, fra cui salute dei lavoratori e benessere e produttività degli animali, anche grazie alla partecipazione al Centro di Biolclimatologia;
- il LaMMA svolge studi e ricerche inerenti l'analisi della climatologia regionale a diversi livelli spaziali e temporali per la migliore comprensione dei cambiamenti in corso e ed impegnato nello studio e sviluppo di sistemi integrati di allerta meteo-climatica in vari ambiti lavorativi e produttivi;

- Il LaMMA ha approvato lo schema del presente accordo con proprio decreto n. 77 del 08/11/2021;
- il Consiglio del DAGRI ha, sulla base di tutto quanto sopra, approvato nella seduta di consiglio del 22 luglio 2021 stipula un accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art.15 della legge 241/90 nell'ambito del progetto "sistemi di supporto la gestione degli allevamenti e il benessere bioclimatico degli animali"
- considerato che il DAGRI ha ottenuto un finanziamento europeo HEAT-SHIELD Integrated inter-sector framework to increase the thermal resilience of European workers in the context of global warming e che parte di tali risorse saranno destinate alla realizzazione di questo accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(oggetto dell'accordo)

Con il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione scientifica su specifiche linee di ricerca dirette allo studio dell'impatto meteo-climatico in ambito agricolo. In particolare le parti si impegnano a svolgere presso la propria struttura tutte le attività funzionali al regolare svolgimento di tale collaborazione e allo sviluppo di un progetto di ricerca in conformità all'allegato A, nell'ambito del quale:

Il DAGRI garantirà un supporto tecnico scientifico al progetto.

Il LaMMA garantirà la realizzazione delle attività previste nel presente accordo e nel relativo allegato.

Art. 2

(attività ed impegni reciproci)

Il DAGRI si impegna a:

- Garantire il supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività descritte nell'allegato tecnico del progetto, nei tempi previsti dall'accordo in raccordo con il personale del LAMMA.
- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte comunicando, una volta sottoscritto l'accordo, i nominativi del personale impegnato nelle attività tecniche inerenti l'accordo e i referenti gestionali.
- Erogare un contributo secondo i termini previsti dal presente accordo all'art. 3.

Il LaMMA si impegna a:

- Svolgere le attività descritte nell'allegato tecnico nei tempi previsti dall'accordo e garantendo il massimo coinvolgimento e raccordo con il personale del DAGRI.
- Mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle attività congiunte comunicando, una volta sottoscritto l'accordo, i nominativi del personale impegnato nelle attività tecniche inerenti l'accordo e i referenti gestionali.
- A definire l'impegno del proprio personale coinvolto nel presente accordo.

Il dettaglio delle attività è riportato nell'allegato A al presente accordo che è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 3

(Oneri finanziari o rimborsi spese)

L'oggetto dell'accordo è strettamente connesso con le attività istituzionali di ricerca svolte dalla Università di Firenze-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) e il contributo si configura quale compartecipazione alle spese di ricerca e non come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari, di conseguenza il contributo stesso è da ritenersi fuori campo applicazione IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR 633/1972.

In relazione alla esecuzione delle attività previste nel presente accordo è stato individuato un Progetto operativo, allegato e parte integrante del presente Accordo, per un costo complessivo di € 80.000,00 nell'ambito del quale è riconosciuta al LaMMA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad un totale di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da corrispondere da parte del DAGRI con le seguenti modalità:

1. Euro 20.000,00 (€ *ventimila/00*) alla stipula del presente accordo per la prima annualità del progetto;
2. Euro 20.000,00 (€ *ventimila/00*) al termine della prima annualità del progetto;
3. Euro 20.000,00 (€ *quarantamila/00*) alla conclusione del progetto.

Il dettaglio del budget è riportato nell'allegato B al presente accordo

Art. 4

(strutture, attrezzature e risorse umane messe a disposizione dalle Parti)

Per le attività oggetto del presente accordo, il Dipartimento e il LaMMA si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, le strutture, le attrezzature e le conoscenze necessarie per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

Art. 5

(responsabili scientifici)

Il responsabile scientifico per il LaMMA è il Dott. Alberto Ortolani

Il responsabile scientifico per il Dipartimento è il Prof. Simone Orlandini

Le Parti delegano ai rispettivi responsabili, nell'ambito di quanto stipulato, le decisioni operative necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Art. 6

(regime dei risultati della collaborazione e proprietà intellettuale)

Salvo diverso accordo tra le Parti, i diritti sui risultati delle ricerche svolte dal Dipartimento e dal LaMMA, nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, sono di titolarità delle due parti. I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in casi di redazione e

pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 7

(durata dell'accordo)

Il presente accordo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata per ulteriore 3 mesi previa accordo scritto tra le Parti e senza oneri aggiuntivi per le Parti.

Art. 8

(copertura assicurativa)

Il Dipartimento garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente accordo. Il LaMMA garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti e collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 9

(sicurezza nei luoghi di lavoro)

I datori di lavoro del DAGRI e del LaMMA, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegnano a garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto del presente accordo, e a tal fine si impegnano a cooperare ed a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi.

Ciascuna Parte è responsabile dell'attuazione, nei propri luoghi di lavoro, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

In caso di accesso di personale di una Parte presso i locali dell'altra Parte, la Parte ospitante sarà responsabile della informazione dei lavoratori della Parte ospitata sui rischi presenti, sulle norme comportamentali da rispettare e sulle procedure di emergenza. I lavoratori della Parte ospitata saranno obbligati al pieno rispetto delle suddette norme di comportamento e regole di sicurezza.

Art. 10

(diritto di recesso)

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di interrompere la realizzazione del progetto di cui all'oggetto e di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC. In tal caso il recesso non ha effetto per le attività eseguite o in corso di esecuzione e il DAGRI si impegna a corrispondere al LaMMA l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata interruzione del rapporto.

Art. 11

(trattamento dei dati personali)

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12

(controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo. In caso contrario sarà competente il Foro giudiziario di Firenze.

Art. 13

(registrazione e spese)

Il presente accordo viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto:

Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali

Università degli Studi di Firenze

Il Direttore

(Prof. Simone Orlandini)

Il Consorzio LaMMA

L'Amministratore Unico

(Dr Bernardo Gozzini)

Progetto biometeorologia: studio di fattibilità di un sistema previsionale di allerta termica specifico in ambito lavorativo zootecnico ed agricolo

Il cambiamento climatico sta impattando in maniera determinante negli ambienti lavorativi, in particolare in ambito agricolo e zootecnico, con effetti importanti sia sul benessere dei lavoratori che sulla produttività degli animali. Gli scenari futuri, da un punto di vista climatico, non sono incoraggianti, con un aumento dell'intensità e della frequenza dei fenomeni meteorologici estremi quali ondate di calore e di freddo, in particolare nel bacino del mediterraneo e quindi anche sulla regione Toscana. Ad oggi esistono prototipi di sistemi di monitoraggio delle condizioni microclimatiche e sistemi previsionali per i lavoratori, ma non esistono sistemi calibrato sulle esigenze degli animali e dedicati al settore zootecnico.

Durata del progetto: 2 anni

Costo totale del progetto: 80.000,00 €

Obiettivo del progetto:

Il presente accordo tra DAGRI-UNIFI e LaMMA si prefigge l'obiettivo di aumentare le conoscenze nell'ambito della biometeorologia al fine di sviluppare in futuro strategie per mitigare gli effetti dannosi del cambiamento climatico sul benessere animale, sulla produttività del bestiame e sulla qualità dei prodotti alimentari di origine animale ed in particolare sarà valutata la fattibilità di un sistema previsionale dedicato al settore zootecnico. Parallelamente sarà anche indagato l'impatto dei cambiamenti climatici sulla produttività di alcune colture agrarie impiegate anche nell'alimentazione del bestiame. In quest'ultimo caso si farà ricorso a una classificazione in tipi di tempo per correlare la circolazione atmosferica alle rese.

Ruolo del partner DAGRI-UNIFI:

DAGRI-UNIFI ha maturato grande esperienza nell'ambito dello studio della biometeorologia grazie alla partecipazione a numerosi progetti sia nazionali che internazionali e presenta anche una sezione di Scienze Animali che vanta grande esperienza di ricerca nel settore zootecnico. Il partner metterà a disposizione il proprio know-how con particolare riferimento alle conoscenze nell'ambito della biometeorologia e alla fornitura di indicatori di stress termico potenzialmente applicabili al settore zootecnico, oltre che le conoscenze legate agli effetti che le condizioni di stress termico hanno sul metabolismo degli animali, sulla loro salute, sul benessere e sulla produttività. Inoltre DAGRI-UNIFI metterà a disposizione i dati microclimatici e zootecnici registrati in tre aziende zootecniche del Mugello nell'ambito del progetto Milkimat (PSR 2014-2020 Regione Toscana-sottomisura 16.2-Bando GAL START MUGELLO) di cui la sezione di Scienze Animali è coordinatrice.

Contributo del partner DAGRI-UNIFI al LaMMA: 60.000,00 € (a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo)

Ruolo del partner LaMMA:

LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile) è un consorzio pubblico tra la Regione Toscana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche che presenta grande esperienza nello sviluppo di prodotti e servizi operativi previsionali ad alto valore tecnico-scientifico a partire dagli sviluppi nel settore della modellistica numerica per la previsione meteorologica ed oceanografica. Dal 2015 il LaMMA è stato riconosciuto quale Servizio Meteo del Centro Funzionale della Regione Toscana. Inoltre il Consorzio vanta

conoscenze ed esperienza nella climatologia e nei cambiamenti climatici ed ha sviluppato un utile strumento di ricerca in tale ambito con la creazione di più classificazioni in tipi di tempo particolarmente adatte alle indagini sul territorio nazionale. Il partner dovrà svolgere le seguenti attività:

- Mettere a disposizione la propria esperienza nell'ambito della meteorologia, della climatologia e della modellistica ambientale, fornendo l'accesso a modelli meteorologici ad alta risoluzione spaziale e temporale, e alle classificazioni in tipi di circolazione;
- Eseguire uno studio di fattibilità di implementazione di modelli meteorologici ad alta risoluzione spaziale e temporale con indicatori di stress termico specifici per il settore zootecnico (es. THI) e che potrebbero essere potenzialmente utilizzati in prodotti previsionali dedicati al settore zootecnico;
- Verificare l'utilizzo delle classificazioni in tipi di tempo come strumento per correlare le circolazioni atmosferiche alle rese di alcune colture.
- Fornire l'accesso a dati meteorologici del Centro Funzionale della Regione Toscana al fine di consentire il calcolo di indicatori di stress termico ambientale specifici per il settore zootecnico;

Costo imputato al Consorzio LaMMA: 20.000,00 €

Allegato B

Schema di Budget per Ente

ENTE	Anno 1	Anno 2	TOTALE
LAMM A	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
DAGRI	20.000,00 €	40.000,00 €	60.000,00 €
TOTAL E	25.000,00 €	55.000,00 €	80.000,00 €

Il Contributo economico del DAGRI in favore di LAMMA a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, di cui all'art. 3 dell'accordo, è pari a 60.000,00 €:

- € 20.000,00 per la prima annualità
- € 40.000,00 per la seconda annualità (in due quote da 20000 euro all'inizio e fine del secondo anno)

La partecipazione del LAMMA per la realizzazione delle attività è garantito dalle spese per il proprio personale strutturato che sarà impegnato nella realizzazione delle attività del presente accordo.